

**Tribunale di Verona – Sentenza 18.5.2012  
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

**Omissis**

In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 (e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

Con atto di citazione notificato il 25/10/08, C.A. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. ...*omissis* ... del Tribunale di Verona, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 14521,74 in favore di M.C., a titolo di saldo del corrispettivo per l'attività di investigazione commissionata all'opposto con "mandato" del 29/11/04 (€ 1000), oltre la penale convenzionale di € 10,33 per ogni giorno di ritardo.

In particolare l'opponente ha eccepito la prescrizione presuntiva del credito azionato a norma dell'art. 2956 c.c. e la nullità della penale convenzionale (per usurarietà e contrarietà alla disciplina consumeristica), contestando in ogni caso la dolosa inerzia della controparte nell'esazione del credito.

L'opposto si è costituito in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.

In particolare, la parte, oltre a confermare la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento anche del rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico, quantificate già nel ricorso monitorio in € 300, con la precisazione della relativa esclusione dalla domanda monitoria in ragione dell'illiquidità.

Orbene, la prima eccezione dell'opponente deve giudicarsi infondata, atteso che: a) la prescrizione presuntiva, "che trova fondamento e ragione solo nei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta", non opera quando, come nel caso di specie, il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito uno specifico termine di pagamento (v. Cass. n. 8200/06); b) l'opponente ha formulato difese implicanti la contestazione dell'*an* e del *quantum* del credito, in quanto tali presupponesti l'ammissione della mancata estinzione del credito, con la conseguente esclusione dell'operatività della prescrizione presuntiva a norma dell'art. 2959 c.c.. (v. Cass. n. 14927/10).

La seconda eccezione dell'opponente deve invece giudicarsi fondata, atteso che: a) è pacifica la riconducibilità dell'opposto alla nozione di professionista e dell'opponente alla nozione di consumatore, previste dall'art. 1469 *bis* cc, applicabile *ratione temporis* al contratto dedotto in giudizio; b) tale contratto rientra anche nell'ambito oggettivo di applicazione della suddetta disposizione, in quanto ha ad oggetto la "prestazione di servizi" inerenti l'attività investigativa; c) è pacifica inoltre la predisposizione del contratto da parte dell'opposto; d) la penale prevista dall'art. 9 del contratto per l'ipotesi di ritardato pagamento giunge a determinare una sanzione moratoria, pari a circa il 200 % annuale dell'importo capitale dovuto; e) l'entità di una siffatta penale è manifestamente eccessiva ove rapportata alle tipologie di danni che l'imprenditore può subire per il ritardato pagamento di un credito; e) la clausola in esame deve quindi ritenersi vessatoria a norma dell'art. 1469 *bis* comma 3 n. 6 c.c.;

f) la vessatorietà della clausola non può poi essere esclusa in base all'art. 1469 *ter* comma 3 c.c.; g) ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la trattativa tra professionista e consumatore, per escludere la vessatorietà della clausola, deve essere "individuale, seria ed effettiva" e comunque grava sul professionista l'onere di provare l'esistenza di queste caratteristiche (v. Cass. 24262/08); d) nel caso di specie tale onere non è stato assolto, non potendosi ritenere sufficiente in questa prospettiva la generica dichiarazione di stile inserita al termine della scrittura privata (secondo cui le clausole "sono state oggetto di specifica negoziazione"), né il generico capitolo di prova orale articolato nel punto 7 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta, in quanto entrambi privi di qualsiasi indicazione circa i contenuti reali della trattativa sulla penale, tali da attribuirle le caratteristiche su indicate.

Ciò posto, e rilevato che non è contestata dall'opponente la debenza della somma residua dovuta a titolo di importo capitale, la domanda di pagamento proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo deve giudicarsi fondata e va accolta limitatamente alla somma di € 1320 (pari alla differenza tra il compenso pattuito di € 1600 oltre Iva ed il pagamento dell'acconto di € 600), oltre interessi legali dalla domanda (coincidente con la notificazione del decreto ingiuntivo) al saldo.

Quanto poi all'ulteriore domanda di pagamento (del rimborso spese) introdotta dall'opposto nel giudizio di opposizione, ne va innanzi tutto affermata l'ammissibilità (a norma dell'art. 183 comma 4 c.p.c.), in quanto riservata nel ricorso monitorio all'eventuale giudizio a cognizione piena e dipendente dal titolo dedotto in giudizio con l'opposizione.

La domanda deve inoltre giudicarsi fondata per l'importo (di € 300) risultante dall'allegato n. 3 del fascicolo della fase monitoria, in quanto non contestato nel *quantum* dall'opponente.

Con riferimento a questo importo non possono essere riconosciuti accessori, in quanto non richiesti.

Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente va condannato a pagare la somma residua di € 1620, oltre interessi legali sulla somma di € 1320 dalla domanda al saldo.

Le spese di lite (incluse quelle della fase monitoria) seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo (liquidata in rapporto al valore della statuizione di condanna v. Cass. SU n. 19014/07).

**Omissis**